Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 8 agosto 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(3405)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai decreti-legge 29 giugno 1984, n. 280, 25 luglio 1984, n. 372 e 31 luglio 1984, n. 401

In conseguenza della votazione espressa il 2 agosto 1984 dall'assemblea della Camera dei deputati in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280 (Misure urgenti in materia sanitaria), per il decreto-legge 25 luglio 1984, n. 372 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e per il decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401 (Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numero 181 del 3 luglio 1984, n. 203 del 25 luglio 1984 e n. 210 del 1° agosto 1984, devono intendersi respinti i relativi disegni di legge di conversione.

(4229)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **423.**

Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto Ente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961, è soppresso.

La gestione di liquidazione dell'Ente è assunta, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attività e passività patrimoniali.

Art. 2.

Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 1° gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni recate dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma è valutato in lire 4.500 milioni in ragione d'anno.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA — ROMITA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **424.**

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 6 agosto 1984, n. 425.

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.

L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera *d*), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 l'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti.

I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza.

Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 7.

L'adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 1985.

Art. 8.

Salvo quanto previsto nell'articolo 10, al personale indicato dall'articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

Art. 9.

La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 10.

I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.

Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal 1° gennaio 1983, per quanto riguarda le indennità di cui all'articolo 2, e dal 1° luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli 3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1° luglio 1984; per un terzo dal 1° luglio 1985.

Ai fini degli articoli 8 e 10 della presente legge i livelli retributivi di riferimento sono quelli determinati a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, e l'articolo 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 105.400 milioni e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105.400 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando per lire 100.000 milioni lo specifico accantonamento « Provvidenze per i ma-

gistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello Stato », e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento « Provvidenze per il personale delle magistrature speciali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA — ROMITA — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. **426**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.

Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al terzo comma del successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.

Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella *A*, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Art. 2.

La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori ordinari di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;

b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati con almeno sette anni di anzianità nella carriera;

c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia e dei comuni della provincia di Bolzano con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

d) professori associati di materie giuridiche nelle università con almeno dodici anni di insegnamento e professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo;

e) avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

f) laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione.

Art. 3.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano;

2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Trento;

2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.

Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia.

Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.

Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

La segreteria del Consiglio di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.

Art. 4.

I tre magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico tedesco.

I tre magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.

I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di sei unità che viene aggiunto alla tabella *A*, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: « Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano ».

Art. 5.

Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Costituisce altresì requisito per la nomina l'età non inferiore a 50 anni e non superiore a 70 anni.

I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.

Art. 6.

Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, fra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternando, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca a rotazione per anzianità di servizio, iniziando dal più anziano di età di ogni gruppo.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico.

Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.

Art. 7.

La sezione autonoma di Bolzano decide con l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco.

Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti, salvo che, a termine dell'art. 91, ultimo comma, dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti dai consiglieri regionali provinciali o comunali ai sensi dell'art. 92 dello statuto stesso, nonchè per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all'art. 84 del ripetuto statuto.

Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 8.

Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

Art. 9.

Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art. 91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne dà atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto.

Ai sensi dell'art. 92 dello statuto, il ricorso può essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parità tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri.

Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino ufficiale utile della regione.

Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento già impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, può, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimità; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente art. 7.

Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'art. 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano — senza procedere alla riunione dei due ricorsi — decide prima il ricorso presentato dal cittadino.

Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

Art. 10.

I ricorsi previsti dal precedente art. 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.

Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'art. 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segreteria del tribunale stesso.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato art. 92 rispetto a quello pendente innanzi a sè.

Della sospensione del giudizio è data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale.

Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 92 è data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio può essere riassunto con le modalità indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.

Per la prima copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di primo dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle due province autonome.

Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata delle unità di personale previste nella allegata tabella *A*.

Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella *B*, ai sensi dell'art. 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 13.

Tutti i ricorsi di competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, proposti e giacenti presso la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie del tribunale o della sezione autonoma, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei predetti uffici.

Le segreterie stesse danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso delle segreterie, devono richiedere al presidente del tribunale ovvero a quello della sezione autonoma la fissazione dell'udienza di trattazione.

I ricorsi notificati prima della data di insediamento del tribunale e della sezione autonoma, ancorché diretti al Consiglio di Stato, e non ancora depositati a tale data presso la segreteria del Consiglio di Stato, devono essere depositati presso le segreterie del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento o della sezione autonoma di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 14.

Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente art. 2.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'art. 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.

Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata di due unità.

Art. 15.

Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, il commissario del Governo nella provincia di Trento ed il commissario del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato, nonché tra i dipendenti di ruolo della regione, delle province autonome e dei comuni delle province interessate, previa intesa con il presidente della regione per i dipendenti della regione, con i presidenti delle province autonome per i dipendenti delle rispettive province e con i sindaci dei comuni per i dipendenti dei singoli comuni. Il personale predetto è collocato in posizione di comando.

Al personale dell'ufficio di segreteria della sezione autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 16.

Per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per lo svolgimento dei giudizi innanzi ai predetti organi si applicano, salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le disposizioni delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le spese per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione, sono a carico dello Stato e sono sostenute, in deroga a quanto disposto dall'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dai commissari del Governo nelle province di Trento e di Bolzano, con i fondi loro accreditati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante aperture di credito.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 19.

La disciplina della materia e delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 19, terzo comma, dello statuto e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è subordinata all'approvazione di apposita norma di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO —
GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 1

TABELLA *A*

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO

Ufficio di segreteria

RUOLO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	1° dirigente	1	Segretario generale T.A.R.	1

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria	VIII	1
Direttore di segreteria	VII	2
Vice direttore di segreteria	VII	
		3

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Segretario capo	VII	1
Segretario principale	VI	2
Segretario	VI	
		3

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Coadiutore superiore	V	1
Coadiutore principale	IV	5
Coadiutore	IV	
		6

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Coadiutore dattilografo superiore	V	2
Coadiutore dattilografo	IV	5
		7

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Commesso capo	III	1
Commesso	II	2
		3
Agente tecnico capo	III	1 (autista)
Agente tecnico	II	

TABELLA *B*

SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO

Ufficio di segreteria

RUOLO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	1° dirigente	1	Segretario generale T.A.R.	1

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria	VIII	1
Direttore di segreteria	VII	2
Vice direttore di segreteria	VII	
		3

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Segretario capo	VII	1
Segretario principale	VI	2
Segretario	VI	
		3

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Coadiutore superiore	V	1
Coadiutore principale	IV	5
Coadiutore	IV	
		6

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Coadiutore dattilografo superiore	IV	2
Coadiutore dattilografo . . .	V	5
		7

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Commesso capo	III	1
Commesso	II	2
		3
Agente tecnico capo . .	III	1 (autista)
Agente tecnico . . .	II	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **427**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decrèto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 413 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia, afferente alla facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 414. — E' istituita presso l'Università di Firenze la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia.

Art. 415. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di farmacologia e tossicologia.

Art. 416. — La scuola ha lo scopo di preparare: specialisti per la ricerca farmacologica sia in enti pubblici o privati se hanno seguìto l'indirizzo sperimentale e specialisti particolarmente adatti alle funzioni richieste dai servizi farmaceutici dei nuovi piani sanitari regionali e nazionali se hanno seguìto l'indirizzo terapeutico.

Art. 417. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 418. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi.

Art. 419. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

Art. 420. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 421. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di farmacia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) biometria e statistica;
2) patologia generale (*);
3) endocrinologia (*);
4) farmacologia generale;

5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene (*).

2° *Anno*:

a) indirizzo sperimentale:

1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio delle attività farmacologiche;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione fra farmaci;

b) indirizzo terapeutico:

1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e nell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stati dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale;
7) interazione fra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.

Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie potranno essere seguite in un corso universitario. Esse sono oggetto d'esame al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studio.

Art. 422. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 423. — Tutti gli insegnamenti in statuto sono di tipo teorico-pratico. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 424. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 425. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 426. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1984
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1984.

Soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 4 e 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, con la quale venne istituita la Cassa per il Mezzogiorno con sede in Roma e propria personalità giuridica, con il compito di attuare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, con il quale le disposizioni del predetto testo unico, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti indicazione del termine 31 dicembre 1980 sono state, da ultimo, prorogate fino al 31 luglio 1984;

Considerato che, in assenza di ulteriori proroghe legislative delle sopra citate disposizioni, mancano i presupposti giuridici per il proseguimento dell'operatività della Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

La Cassa per il Mezzogiorno, con sede in Roma, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppressa e posta in liquidazione a far data dal 1° agosto 1984.

Dalla stessa data cessa dalle proprie funzioni la gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 2.

Le funzioni di commissario liquidatore sono attribuite all'ing. Massimo Perotti.

E' fatto obbligo al commissario liquidatore di procedere agli adempimenti di legge propri del suo ufficio ed alla finale resa del conto entro il 31 luglio 1985, previo accertamento della consistenza patrimoniale e della situazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

A decorrere dalla data di soppressione di cui al precedente art. 1 la gestione dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi in applicazione dell'art. 29, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

Al commissario liquidatore sarà corrisposta, in ragione del proprio incarico, una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 185

DECRETO DEL

(4230)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1984.

Attribuzione della gestione dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in particolare l'articolo 29, secondo comma, il quale prevede che « Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attività della Cassa stessa, prima del termine di detta attività sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa »;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la gestione dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno è attribuita al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, che subentra nelle obbligazioni assunte dalla Cassa medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 186

(4231)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Mottola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto), a seguito dei numerosi contrasti creatisi tra i partiti politici di maggioranza in esso rappresentati, non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione 1984 nei termini prescritti dalle norme vigenti, rendendosi così inadempiente ad un fondamentale obbligo.

In particolare la seduta del 7 maggio 1984 risultava infruttuosa ai fini della deliberazione del suddetto documento contabile.

Essendo intanto scaduto il termine entro il quale il bilancio di previsione avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Taranto del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 1484 in data 20 aprile 1984, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 7 e 10 maggio 1984 per procedere all'approvazione del bilancio stesso.

Tale organo di controllo diffidava, altresì, il sindaco a dare esecuzione al predetto provvedimento ed a notificare lo stesso a tutti i consiglieri; tutto ciò al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 7 maggio 1984, ed in successive sedute convocate dalla giunta, non si riusciva ancora ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti ancora vigenti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente la sezione di controllo con provvedimento n. 2289 dell'11 giugno 1984 nominava un commissario *ad acta* che in data 26 giugno 1984 deliberava l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha disposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha proposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini

entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mottola (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Blonda.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mottola (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4167)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Gavino Monreale (Cagliari) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo infatti scaduto il termine di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la sezione di Cagliari del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 2642 in data 18 aprile 1984, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di dieci giorni decorrente dalla data della prima convocazione; tutto ciò al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 9 maggio 1984 non si riusciva ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente la sezione di controllo, con provvedimento n. 34593 del 18 maggio 1984, nominava un commissario *ad acta* che in data 20 maggio 1984 deliberava l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Gullotta.

Roma, addì 22 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Gavino Monreale (Cagliari) non è riuscito a provvedere alla approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gavino Monreale (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4166)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1984.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa e trasferimento del portafoglio assicurativo della Unica assicurazioni S.p.a. - Unione italiana centri assicurativi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 4 luglio 1974, con il quale la Unica assicurazioni - Unione italiana centri assicurativi - S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: aeronautica, automobili, cristalli, films, furti, grandine, incendio, infortuni, malattia, R.C. auto, R.C. diversi, guasti macchine e rischi di montaggio, trasporti e relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 1983, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Unica assicurazioni S.p.a, e il dott. Francesco Dosi è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della società stessa;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1984, con il quale è stata prorogata di quattro mesi la gestione straordinaria della società stessa;

Vista la lettera in data 19 luglio 1984, con la quale l'ISVAP ha comunicato che in data 18 luglio 1984 il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 27 luglio 1984, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate all'Unica assicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1983, con il quale la Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione e riassicurazione in tutti i rami danni;

Vista la lettera in data 30 luglio 1984, con la quale la Ambra assicurazioni S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Ambra assicurazioni S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,5%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., n. 72 imprese di assicurazione e che tutte le dette imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1982, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Unica assicurazioni - Unione italiana centri assicurativi S.p.a., con sede in Milano, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Carmen Gocini.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire tre milioni, a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Ambra assicurazioni S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Ambra assicurazioni S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Ambra assicurazioni S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Ambra assicurazioni S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Ambra assicurazioni S.p.a.

Art. 6.

La Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed il commissario liquidatore della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di accedere ai locali della sede della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia, ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Ambra assicurazioni S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine la Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della S.p.a. Unica assicurazioni, con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4213)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 1984.

Esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori ai sensi dell'art. 14, n. 3, punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del terzo comma del suddetto art. 14, n. 3, punto II, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformità delle condizioni e dei limiti stabiliti da ultimo con la direttiva 84/231/CEE del Consiglio del 30 aprile 1984;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori, come modificato con decreto ministeriale 3 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1981, come modificato con decreto ministeriale 3 novembre 1982, è sostituito dal seguente:

« Tale limite è elevato a 280 unità di conto europee per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

I suddetti limiti di valore di 45 e 280 unità di conto europee sono ridotti, rispettivamente, a 23 e 60 unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Musig di Manzano (Udine), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Magona di Cecina, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Germaine Monteil, con sede in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mosele Milena di Bologna, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mosele Milena di Bologna, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.Ba., con sede e stabilimento in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Ettore Felisi, con sede legale in Milano e stabilimento in Codogno (Milano), è prolungata al 2 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura del Brembo, con sede in Brembate Sopra (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dimi, con sede ed uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Filim, con sede e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 20 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurest Italia, appalti servizi mensa e ristoranti aziendali con sede in Roma, unità operativa e stabilimento Fiat auto S.p.a., con sede in Desio (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pollo d'Oro di Castelvetro (Piacenza), è prolungata al 1° febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.G.A. Italcava, con sede e stabilimento in Villa Verrucchio (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 25 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Molino, con sede legale e stabilimento in Roteglia (Reggio Emilia), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimet - Motori e riduttori, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Bra (Cuneo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eridania Z.N., sede in Genova ed unità nazionali, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C., con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano) è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Industria semilavorati per imbottiture, con sede in Milano e stabilimento in Misinto (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asla, con sede e stabilimento in Grumello del Monte (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Eredi di G. Macchi, con sede e stabilimento in Ossana (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helen Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caldironi musica, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soliveri, con sede e stabilimento in Caravaggio (Bergamo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scatolificio Gola, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Furetto S.p.a., con sede e stabilimento in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Technology Manufacturing di Ceccano, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. LA.S.A. - Lavorazione sedie e affini, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Meriflex, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Set-Up - Realizzazioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in S. Vitaliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondificio Cima, con sede in Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velia, industria laterizi, con stabilimento in Casalvelino Scalo (Salerno), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anderson Manifactoring, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Cesa (Caserta), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iris, di Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sessa di Roberto Radice & C., con sede e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carebb, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosud, con uffici e stabilimento in Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 5 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pu.Ge.Ma., con sede in Melito di Napoli (Napoli) ed unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ing. Giovanni Breda, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia, con sede in Napoli ed unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco, è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Cappuccetto rosso, con sede e stabilimento in Saonara (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1983 al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Italtecno, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettromeccanica A. Beltramo, con sede e stabilimento in Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Edilter - Divisione meccanica - ITM, con sede legale in Bologna e stabilimento di S. Giorgio di Piano (Bologna), è diposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassano, con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna) e stabilimento in Caregnano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Fossanese, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce Dolomia, con sede e stabilimenti in Genova e Bernezzo (Cuneo), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Aurora, con sede in Lugo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano, in Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche gardenia e orchidea, con sede in Spezzano di Fiorano Modenese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio New Team di Varallo Sesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Acqui di Acqui Terme (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palita, con sede legale in Milano e stabilimento in San Lazzaro Parmense (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Italia, con sede in Milano e stabilimento in Valperga Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova fonderia di Montorso, con sede e stabilimento in Montorso (Vicenza), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon, con sede e stabilimento in Chatillon (Aosta), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco, industrie alimentari, in Bari, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite di Cologno Monzese (Milano), con sede legale in Roma e stabilimento di Chieti Scalo, è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ellery, con sede in Empoli e stabilimento in Castel Fiorentino (Firenze), è prolungata al 31 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deal pasta, in Pietragalla (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edem stabilimenti di Carbonia e Sant'Antioco, e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartificio Ermolli di Maggio Udinese (Udine), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secowest Italia, con sede in Venaria (Torino), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società A.R.P.O.S. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli della Sardegna, con sede in Cagliari e stabilimenti in Serramanna (Cagliari) e Valledora (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sari, con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaria in Merlet di Merano (Bolzano), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scatolificio Gola, con sede e stabilimento in Torino è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scatolificio Gola, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
ordinamento giudiziario.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica medica;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica fisica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di magistero:
storia della filosofia.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
statistica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4181)

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale (biennale);
lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso laurea in scienze biologiche):
chimica generale ed inorganica - fond.;
istologia ed embriologia - fond.;
chimica organica - fond.;
anatomia comparata - fond.;
anatomia umana - fond.;
esperimentazioni di chimica - compl.;
idrobiologia e pescicoltura - fond.;
virologia - compl.;
fisiologia vegetale - fond.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia (corso laurea in odontoiatria e protesi dentaria):
materiali dentari;
odontoiatria conservatrice;
radiologia generale e speciale odontostomatologica (sem.);
chirurgia speciale odontostomatologica;
protesi dentaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso laurea in scienze dell'informazione):
teoria dei sistemi;
elaborazione dei testi letterari;
elaborazione dell'informazione non numerica;
teoria dei sistemi numerici;
teoria delle decisioni;
linguaggi speciali di programmazione;
documentazione automatica;
elaborazione di immagini.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4182)

Vacanze di posti di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti posti di professore associato (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA DI POTENZA

Facoltà di agraria:
pianificazione e programmazione economica in agricoltura

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:
economia montana e forestale.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
costruzioni in zone sismiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4183)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno - Banca del Monte di Montagnana, di seconda categoria.

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno - Banca del Monte di Montagnana (Padova), di seconda categoria, disposta con decreto ministeriale 7 luglio 1982 prorogata con decreto ministeriale 5 luglio 1983, a seguito dell'atto di fusione per incorporazione nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

(4143)

Approvazione del nuovo statuto della Banca del Monte di Parma

Con decreto ministeriale 25 luglio 1984 è stato approvato il nuovo statuto della Banca del Monte di Parma.

(4177)

Errata-corrige al decreto ministeriale 1° marzo 1984: « Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 28 luglio 1984).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe dove è scritto: « ...nella misura del *22,59%*... » leggasi: « ...nella misura del *22,50%*... ».

(4178)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, istituto di idraulica e costruzioni idrauliche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 agosto 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 1° settembre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, istituto di matematica applicata, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 settembre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 11 settembre 1984, ore 9.

(4200)

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a centosedici posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 194 del 16 luglio 1984).

Nella tabella di valutazione titoli del concorso citato in epigrafe, al punto 8), prima riga, dov'è scritto: « *interna* » leggasi: « *in terna* ».

(4197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 16 luglio 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1983, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 260, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito con dichiarazione dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per il reclutamento di numero centonovantotto allievi guardie forestali, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1980, integrato dai decreti ministeriali 13 febbraio 1981 e 10 giugno 1983 con i quali i posti messi a concorso sono stati elevati rispettivamente a duecentosettantuno e quattrocentoventuno.

(4222)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso unità sanitarie locali della regione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

(4203)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina di analisi chimico-cliniche e microbiologia, presso il presidio ospedale civile di Sondrio dell'unità sanitaria locale n. 22.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina di analisi chimico-cliniche e microbiologia, presso il presidio ospedale civile di Sondrio dell'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Sondrio.

(4162)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a quattro posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale - caposala

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale - caposala (sesto livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(4205)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4204)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1984, n. **24**.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa - Finalità

Con la presente legge vengono apportate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

I richiami contenuti nella presente legge si riferiscono al testo della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, già integrato e modificato dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 27, dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 e dalla legge regionale 3 settembre 1981, n. 35.

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni al titolo I della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'art. 1, le parole di cui all'ultima linea sono soppresse.

Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole:

« Il finanziamento degli interventi è disposto con la legge regionale di bilancio anche in rapporto al piano regionale di sviluppo e ai programmi regionali di settore di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

2. All'art. 2, comma primo, il punto 5) è così sostituito:

« 5) imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, modificata ed integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della presente legge qualora alle parole « imprenditore agricolo » non fosse aggiunta alcuna specificazione, dev'essere inteso l'imprenditore agricolo a titolo principale di cui alle leggi sopra richiamate ».

All'art. 2 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, possono essere estese agli imprenditori agricoli che, pur non dedicandosi a titolo principale all'attività agricola, conducono direttamente una azienda agricola, anche coadiuvati dalla propria famiglia ma senza salariati fissi.

Al fine di attuare quanto previsto al precedente comma, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni della programmazione ed in particolare dei piani agricoli zonali, e dei piani di sviluppo socio-economici delle comunità montane, sentite le delegazioni dell'U.N.C.E.M. e dell'U.R.P.P., stabilisce la consistenza minima e massima dell'azienda agricola, le zone, il tipo d'intervento, l'indirizzo produttivo da prendere in considerazione nonché le condizioni ed i criteri ».

3. All'art. 3, comma primo, lettere *a*), le parole « ove esistenti » sono sostituite dalle seguenti « con i documenti della programmazione approvati ove esistenti o, in mancanza, con gli indirizzi della giunta regionale ».

All'art. 3, lettera *a*), il terzo comma è soppresso e così sostituito: « Gli importi finanziabili per investimenti fondiari ed agrari, anche non inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo, non possono superare per la stessa azienda i limiti che saranno indicati nelle istruzioni.

Non sono ammessi al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli che, già nella situazione di partenza, hanno redditi di lavoro agricolo pari o superiori al reddito comparabile.

Non sono ammessi, inoltre, al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli nelle zone di pianura e di collina che, nella situazione di partenza, pur avendo redditi di lavoro agricolo inferiori al reddito comparabile, raggiungono tuttavia livelli di redditi complessivi pari o superiori al livello del reddito comparabile, valutando oltre al reddito di lavoro agricolo, i seguenti redditi secondo i criteri stabiliti nelle istruzioni:

redditi da capitali extragricoli degli imprenditori agricoli, delle altre unità attive familiari dell'azienda e degli altri componenti la famiglia;

redditi di lavoro extragricolo degli imprenditori agricoli; in assenza nell'azienda di imprenditori agricoli viene calcolato inoltre il reddito da lavoro extragricolo di tutte le unità attive del nucleo familiare ».

All'art. 3, lettera *a*), il comma undicesimo è sostituito dai seguenti:

« Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino per ottenere le agevolazioni per strutture zootecniche e relativi contributi di avviamento, per l'acquisto di bestiame da riproduzione e per l'alpeggio, richieste dopo la data dell'1 aprile 1982, devono essere in possesso, nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie, dell'attestazione di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne da brucellosi.

Gli imprenditori agricoli che hanno richiesto le agevolazioni di cui al comma precedente entro il 31 marzo 1982, possono ottenerle, sempreché abbiano in corso di attuazione un piano di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti e presentino, entro due anni dalla liquidazione delle agevolazioni, le attestazioni di cui al comma precedente ».

All'art. 3, lettera *b*), il punto 3 è così sostituito:

3) *Impianti per energie alternative.*

« Al fine di dotare le aziende agricole singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica o meccanica dalle fonti rinnovabili di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi, in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per imprenditori agricoli elevabile fino al 60% per le cooperative e, per la parte di spesa non coperta dal contributo in capitale, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa e al decreto 18 marzo 1983 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tali interventi dovranno essere coordinati con gli altri interventi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, per il settore agricolo e forestale ».

All'art. 3 sono aggiunti i seguenti punti:

« 5) *Applicazione regolamenti Comunità economica europea* ».

La giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, emana le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea in materia di agricoltura e foreste ed alimentazione, demandati alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli adempimenti per l'applicazione, compresa la concessione delle agevolazioni, possono essere demandati in tutto o in parte:

ai servizi regionali centrali e periferici;

ad enti locali e alle comunità montane, fermo restando l'esercizio da parte della Regione dell'indirizzo, del coordinamento, della tenuta dei rapporti con lo Stato e del compimento degli atti da parte della Regione in sostituzione degli enti inadempienti e della revoca nel caso di inattività.

Le spese per l'applicazione dei regolamenti, comprese le anticipazioni di contributi a carico dello Stato e della C.E.E. sono determinate con la legge regionale di bilancio.

6) *Finanziamenti fondi comunitari.*

Ai beneficiari delle domande presentate ai sensi della presente legge, ammesse al finanziamento della Banca europea degli

investimenti (B.E.I.) o del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (F.R.C.E.) o di altri fondi comunitari, puo essere concesso un contributo integrativo in conto interessi o, in alternativa, in conto capitale equivalente, come misura massima, all'attualizzazione del concorso negli interessi.

Il concorso integrativo negli interessi sarà stabilito nella misura massima risultante quale differenza tra il tasso praticato degli istituti di credito titolari della linea di credito e il concorso negli interessi determinato per lo stesso tipo di intervento ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Con tali istituti di credito la Regione opererà mediante apposite convenzioni ».

7) *Leasing.*

In alternativa al contributo negli interessi, previsto dalla presente legge, possono essere concessi contributi in capitale per operazioni di locazione finanziaria relativa a:

macchine ed attrezzature agricole, zootecniche e forestali;

strutture, macchinari ed impianti fissi e mobili per la produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

bestiame da riproduzione.

La giunta regionale nelle istruzioni per l'applicazione della legge stabilisce:

1) l'entità del contributo regionale anche frazionabile in rate annuali, che comunque dev'essere inferiore alla somma equivalente all'attualizzazione di un contributo negli interessi da determinare come indicato all'art. 10 della presente legge;

2) il limite del valore dei beni oggetto della locazione nonché la durata dei contratti di locazione da ammettere al contributo;

3) tutte le altre condizioni, modalità e criteri necessari.

Il contributo è liquidato ai beneficiari, oppure direttamente alle società di leasing, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla giunta regionale.

Le società di leasing debbono avere tra i propri soci la maggioranza di istituti ed enti esercenti il credito.

8) *Progetti integrati.*

La giunta regionale può finanziare progetti integrati finalizzati a dare attuazione a obbiettivi previsti nei piani zonali di sviluppo agricolo o nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

Tali progetti devono interessare una pluralità di aziende comprendenti iniziative agricole silvo-pastorali e forestali ed in via di massima possono essere presentati dall'ente di sviluppo agricolo o da comunità montane ».

4. All'art. 4, comma primo, punto 1), dopo le parole: « 1) le opere e le iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43... » sono aggiunte le parole: « ...e comunque nelle zone sottoposte a vincoli naturalistici o paesaggistici... ».

Alla fine del punto 1) sono aggiunte le parole: « Le agevolazioni vengono concesse alle condizioni previste per le zone montane ».

5. All'art. 5, lettera *c*), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Comunque la giunta regionale può, in qualsiasi momento, sospendere la ricezione delle domande ».

All'art. 5, lettera *e*), secondo comma, le parole: « ... viene rilasciato il certificato di idoneità ... » sono sostituite dalle parole: « ed, in mancanza di disponibilità finanziarie, può essere rilasciato il certificato di idoneità ... ».

All'art. 5 lettera *e*), secondo comma, quinto trattino, le parole: « ... se esiste o meno ... » sono sostituite dalle parole: « che non esiste ... ».

All'art. 5, lettera *e*), quinto comma, le parole: « ... dal responsabile del servizio il quale può delegare a tale scopo il funzionario istruttore o altro funzionario » sono sostituite dalle parole: « ...dall'organo o servizio competente dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento di concessione dell'agevolazione ».

All'art. 5, lettera *f*), il quinto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il recupero delle somme maggiorate degli interessi, viene disposto con deliberazione della giunta regionale ».

6. All'art. 7, penultimo comma, le parole: « del comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 » sono sostituite dalle seguenti: « della commissione consultiva regionale prevista dalla presente legge ».

7. All'art. 10, comma quinto, dopo le parole: « in unica soluzione dalla Regione » sono aggiunte le parole: « direttamente agli interessati oppure ».

All'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

« La durata dell'ammortamento dei mutui di miglioramento assistiti dal concorso negli interessi indicata nella presente legge e nelle altre leggi regionali deve essere considerata quale limite massimo; l'esatta durata è fissata con deliberazione della giunta regionale.

In alternativa al concorso negli interessi, in presenza di mutui e prestiti contratti, per le finalità previste dalla presente legge, la Regione può concedere un contributo da corrispondersi a rate annuali di entità non superiore all'ammontare dell'onere del mutuo o del prestito e comunque fino ad un massimo di sei rate annuali.

La giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge stabilisce:

1) il numero delle rate annuali e l'entità dell'onere a carico della Regione nel rispetto delle misure massime di aiuti previsti dal presente articolo;

2) il tipo di intervento e la figura di beneficiari tra quelli previsti dalla presente legge per i quali concedere le agevolazioni ».

8. All'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione può concedere contributi a consorzi regionali che costituiscono appositi fondi finanziari per il rilascio di fidejussione ai soci per operazioni di credito agrario previsti dalla vigente normativa.

I consorzi debbono:

essere costituiti con atto pubblico;

prevedere il voto pro-capite;

essere aperti a tutte le cooperative agricole e loro consorzi e aderire a organizzazioni cooperativistiche agricole emanazioni di organizzazioni nazionalmente riconosciute;

essere retti da apposito statuto.

I consorzi inoltre debbono:

avere personalità giuridica;

essere a larga base associativa;

avere un fondo finanziario ritenuto adeguato;

avere una struttura organizzativa ritenuta adeguata;

presentare progetti almeno di durata biennale, di ristrutturazione e di sviluppo delle cooperative e/o consorzi ad essi associati.

Comunque il contributo regionale non può superare il 25% del capitale di rischio apportato dai soci.

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi può essere concesso un concorso negli interessi per prestiti di durata fino a cinque anni per l'anticipazione del capitale sociale sottoscritto dai soci contratti con istituti, aziende ed enti esercenti il credito.

Con le istruzioni per l'applicazione della legge la giunta regionale stabilisce:

l'entità del concorso regionale negli interessi che comunque non può essere superiore a quello previsto per il credito agrario agevolato di esercizio;

il limite della somma ammessa all'agevolazione;

tutte le altre condizioni, modalità e criteri necessari.

Il prestito deve essere garantito da fidejussioni o avallo dei singoli soci oppure dalla garanzia fidejussoria prestata dal consorzio fidi di cui alla presente legge, qualora richiesti.

In ogni caso il prestito non potrà essere garantito da fidejussioni della Regione o dall'ente di sviluppo agricolo.

L'agevolazione è condizionata dall'esistenza di un idoneo programma di sviluppo o ristrutturazione o risanamento presentato dalla cooperativa ».

Art. 3.

Modificazioni e integrazioni al titolo II della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63

1. All'art. 15, comma ottavo, le parole: « Per la prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico » sono sostituite con le parole: « Per i primi tre anni di attività alle stalle sociali ».

2. All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso dell'insorgenza di infestazioni ed infezioni che impongano, ai fini della difesa fitosanitaria, l'estirpazione delle piante, la Regione può concedere anche ai non imprenditori agricoli, sovvenzioni per il pagamento delle spese per l'acquisto di piantine esenti da malattie provenienti da vivai sottoposti a controlli specifici da parte dei servizi addetti ai controlli fitosanitari ».

Art. 4.

Modificazioni ed integrazioni al titolo IV della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'art. 23, punto 3), viene aggiunto il seguente comma:

« Inoltre sono ammissibili ai benefici l'impianto, la trasformazione a frutto, il recupero e il miglioramento di castagneti ».

All'art. 23, punto 7), dopo le parole: « la produzione e la diffusione » sono aggiunte le parole: « di castagni innestati e ».

All'art. 23, comma quarto, sono soppresse le seguenti parole: « Nelle zone di cui alla lettera *b*) ».

All'art. 23, dopo il punto 7), è aggiunto il seguente punto:

« 8) l'avviamento della conversione di boschi cedui, semplici o composti, verso la forma di governo a fustaia con le modalità ed i benefici seguenti:

a) i servizi forestali della Regione sono autorizzati ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori necessari allo scopo;

b) ai proprietari o possessori di boschi cedui che eseguono i lavori di avviamento della conversione verso la forma di governo ad alto fusto può essere concessa un'indennità per ogni ettaro di bosco interessato dai lavori, a titolo di concorso per le maggiori spese di utilizzazione e per la ritardata percezione di redditi conseguente al prolungamento del turno derivante dalla trasformazione.

L'ammontare dell'indennità, entro i limiti che sono precisati dalla giunta regionale, verrà stabilito tenendo conto anche dell'onerosità dei lavori necessari e della situazione del bosco nei confronti del mercato.

L'indennità di cui al punto *b*) può essere concessa solo per i soprassuoli cedui che hanno raggiunto il turno minimo di utilizzazione stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia.

Nella determinazione dei periodi dell'anno durante i quali possono essere eseguite le operazioni necessarie all'avviamento della conversione saranno tenute presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale riguardanti i tagli nei boschi d'alto fusto;

c) se oltre all'avviamento della conversione si opera anche la ricostituzione del bosco degradato, le spese necessarie potranno essere sussidiate nella misura prevista a tal fine, in aggiunta all'indennità precisata al punto *b*) ».

Art. 5.

Modificazioni ed integrazioni al titolo V della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'art. 31, comma primo, dopo le parole: « Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario » sono aggiunte le parole: « di consorzi stradali costituiti ai sensi del D.D.L. 1° settembre 1918, n. 1446 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Dopo il secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: « E' accordata comunque priorità alle opere che sono esclusivamente o maggiormente al servizio di interessi agricoli.

In ogni caso devono esistere valide garanzie sulla titolarietà delle opere e l'esercizio della manutenzione delle stesse, dopo la loro realizzazione ».

Art. 6.

Modificazioni ed integrazioni al titolo VI della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'art. 37, dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti punti:

« 4) un contributo in capitale "una tantum" fino al 70% della spesa per il ripiano e l'estinzione di passività onerose contratte entro il 31 dicembre 1982 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a prestiti, mutui ed altre spese non assistite da finanziamenti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci.

Il contributo viene concesso sulla base di un piano di risanamento;

5) un contributo in capitale fino all'80% per le spese di gestione sostenute.

Il contributo può essere concesso alla stessa cooperativa fino ad un massimo di tre anni, secondo percentuali decrescenti stabilite con deliberazione della giunta regionale ».

Art. 7.

Modificazioni ed integrazioni al titolo VII della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'art. 41 è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione regionale può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da enti ed istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da associazioni di produttori agricoli riconosciute, da consorzi di tutela e da altri consorzi a larga base associativa ».

2. All'art. 45 è aggiunto il seguente comma:

« Le agevolazioni di cui sopra per il ripiano, l'enstizione o la trasformazione delle passività onerose, possono essere estese, sotto forma di contributo in interesse e/o in capitale, alle passività onerose contratte entro il 31 dicembre 1982 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti e mutui ed altre spese derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da concorso pubblico o derivanti da interventi finanziari dei soci.

Inoltre la giunta regionale può concedere garanzia fidejussoria agli istituti di credito mutuanti per la stipulazione di mutui per il ripiano l'estinzione o la trasformazione delle passività onerose sopra indicate ».

Art. 8.

Modificazioni ed integrazioni al titolo VIII della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'ultimo comma dell'art. 47 le parole: « sottoposti alla sua vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « nonché istituzioni a prevalente partecipazione pubblica per la ricerca e la sperimentazione agraria e forestale applicata o per l'attività dimostrativa e divulgativa ».

All'art. 47 sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione può partecipare ad istituzioni aventi finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste con sede nel territorio del Piemonte.

Tali istituzioni debbono prevedere nel loro statuto tra l'altro:

1) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentanti di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti:

2) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

3) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria;

4) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza comunque di quanto previsto al precedente punto 1).

Le istituzioni debbono essere costituite con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici fondamentali necessari per l'espletamento della ricerca applicata.

La partecipazione della Regione, autorizzata dalla presente legge, viene deliberata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

La quota annuale di partecipazione della Regione viene determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca;

del bilancio consuntivo e del programma di attività e di ricerca relativo all'anno precedente;

delle quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.

Il programma di attività e ricerca deve essere in armonia con la programmazione regionale e con i programmi degli enti delegati dalla Regione ».

2. All'art. 48 dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « A tali fini nonché allo scopo di acquisire utili informazioni per la programmazione agricola la Regione può:

formare con aziende rappresentative della realtà agricola un osservatorio di contabilità agraria avvalendosi anche della collaborazione di enti pubblici e delle organizzazioni professionali agricole;

concedere finanziamenti in capitali per la tenuta della contabilità agraria nei limiti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con le istruzioni, agli imprenditori agricoli nonché alle organizzazioni professionali agricole e ad enti pubblici che forniscono agli stessi la necessaria assistenza tecnico-contabile ed economico-gestionale;

sostenere, in favore di imprenditori agricoli, le spese per la tenuta della contabilità agraria ed in particolare per la fornitura della modulistica, l'elaborazione dei dati contabili con mezzi informatici e per ogni altra operazione necessaria ».

3. All'art. 51 sono soppresse dal titolo e dal primo comma le parole: « relative ai settori diversi da quelli di cui agli articoli 15-20 ».

All'art. 51 è aggiunto il seguente comma:

« Con le istruzioni vengono stabiliti criteri, priorità e procedure per la utilizzazione delle assegnazioni a valere sul fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 9.

Modificazioni ed integrazioni al titolo IX della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. All'art. 54, dal comma terzo, è soppresso il richiamo all'art. 56.

2. Al titolo dell'art. 55 vengono aggiunte le seguenti parole: « pronti interventi ».

All'art. 55 è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre la giunta regionale in situazioni di gravi difficoltà o di pericolo, a causa di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali, riconosciute dalla giunta regionale stessa, può effettuare pronti interventi con spese anche a totale carico della Regione in favore delle persone, del bestiame, delle opere e cose coinvolte.

I pronti interventi di cui ai precedenti commi sono effettuati anche senza procedere alla delimitazione delle zone di cui al precedente art. 54 ».

3. L'art. 56 è soppresso e così sostituito:

« Art. 56 - (*Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate senza delimitazione di zona*). — La giunta regionale può concedere sovvenzioni nella stessa misura prevista per i contributi in capitale di cui all'art. 4, commi primo e secondo, della legge regionale 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, ad imprenditori agricoli senza procedere alla delimitazione della zona, ai sensi del precedente art. 54, per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute dalla giunta regionale stessa ».

4. All'art. 57, comma secondo, sono aggiunte le parole: « di produzione normale ».

All'art. 57 è aggiunto il seguente comma:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alle cooperative ortofrutticole alle condizioni fissate dalla giunta regionale ».

Art. 10.

Modificazioni ed integrazioni al titolo X della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. Dopo l'art. 68 viene aggiunto il seguente articolo:

« Art. 69 - (*Altre disposizioni finanziarie*). — *A* - Autorizzazioni di limiti d'impegno.

Con decorrenza dall'anno 1985 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico di cui all'art. 14 della presente legge: L. 1.700.000.000;

b) concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di Cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione nonché per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 14, 39, lettera *a*) e 45 della presente legge: L. 900.000.000;

c) contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali nonché per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 39 lettere *b*) e *c*) e 45 della presente legge: lire 400.000.000.

All'onere derivante dall'autorizzazione dei limiti d'impegno di cui al comma precedente, pari a complessive L. 3.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare, del cap. 12400 "Fondo a disposizione per l'attuazione del piano di sviluppo e per interventi programmati" del bilancio pluriennale 1984-86 e l'istituzione dei seguenti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1985:

"Limite d'impegno per la concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico" con lo stanziamento di L. 1.700.000.000.

"Limite d'impegno per la concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di cooperative agricole, loro consorzi, ed associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione, nonché per il ripiano di passività onerose" con lo stanziamento di L. 900.000.000.

"Limite d'impegno per contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali, nonché per il ripiano di passività onerose" con lo stanziamento di L. 400.000.000.

B - Autorizzazioni di concorso negli interessi di preammortamento.

Per la concessione di contributi negli interessi di preammortamento derivanti dai limiti di impegno autorizzati al precedente paragrafo, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

a) sull'esercizio 1984:

capitolo 2680	L. 400.000.000
capitolo 2720	» 100.000.000
capitolo 3140	» 100.000.000

b) sull'esercizio 1985:

capitolo	L. 800.000.000
capitolo	» 400.000.000
capitolo	» 200.000.000

All'onere derivante dalla concessione di contributi nelle spese di preammortamento di cui al comma precedente che per l'esercizio 1984 ammonta complessivamente a L. 600.000.000 si farà fronte rispettivamente con gli stanziamenti dei capitoli 2680, 2720, 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 per i seguenti importi: capitolo 2680 - L. 400.000.000; cap. 2720 - L. 100.000.000; cap. 3140 - L. 100.000.000; in termini di competenza e di cassa. All'onere autorizzato per l'esercizio 1985 che ammonta complessivamente a 1.400 milioni si farà fronte con la riduzione di pari ammontare del cap. 12400 del bilancio pluriennale 1984-86, e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 dei seguenti capitoli:

"Contributi negli interessi di preammortamento su mutui fino a venti anni a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico" con lo stanziamento di L. 800.000.000.

"Contributi negli interessi di preammortamento su mutui ventennali a favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di imprenditori agricoli per strutture collettive di allevamento, solo a cooperative e loro consorzi per strutture di trasformazione" con lo stanziamento di L. 400.000.000.

"Contributi negli interessi di preammortamento su mutui fino a venti anni a favore di cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali" con lo stanziamento di L. 200.000.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 maggio 1984

VIGLIONE

(3064)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1984, n. **14.**

Partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla spesa ed alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in comune di Latisana, in località Bevazzana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 13 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce, unitamente alla regione Vento, al finanziamento dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Tagliamento in comune di Latisana, in località Bevazzana.

Art. 2.

I rapporti tra la regione Fiuli-Venezia Giulia e la regione Veneto saranno regolati da apposita convenzione nella quale, oltre alle modalità di esecuzione e gestione dell'opera, verrà stabilito che la spesa derivante sarà ripartita in parti uguali tra le due Regioni.

L'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40% da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali, con le modalità di cui all'art. 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 3.

La spesa dovrà riguardare la costruzione del manufatto, le indagini e gli studi geotecnici preliminari, nonché la relativa progettazione esecutiva.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1500 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86, a decorrere dall'anno 1985, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria IX, il cap. 8534 con la denominazione: « Partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla spesa ed alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in comune di Latisana, in località Bevazzana » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1500 milioni per l'anno 1986.

All'onere complessivo di lire 2500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3, partita n. 22, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1984, n. **15.**

Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 13 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola materna, intesa a promuovere l'armonico sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando l'opera della famiglia, garantendo adeguate risposte anche alle sue esigenze di crescita intellettuale, concede contributi per facilitarne il funzionamento.

Art. 2.

I contributi vengono concessi a comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni ed istituzioni che gestiscono scuole materne, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.

I programmi di attività della scuola materna devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

Art. 3.

I contributi previsti dal precedente art. 2 riguardano:

a) le spese generali di funzionamento della scuola;

b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;

c) le spese per facilitare l'inserimento ed il sostegno di bambini handicappati, qualora non finanziate con altre leggi;

d) le spese di aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;

e) le spese in circostanze straordinarie per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature.

Art. 4.

I finanziamenti a favore di comuni e loro consorzi, enti, associazioni ed istituzioni che gestiscono scuole materne sono ripartiti con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, tenendo presenti i seguenti criteri:

numero dei bambini iscritti nelle scuole materne;

numero delle sezioni funzionanti;

ubicazione delle scuole (con riferimento alle zone del territorio regionale a popolazione sparsa e/o che presentino particolari condizioni socio-economiche).

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto *e*) dell'art. 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessità urgente di manutenzione o di riparazione.

La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

le domande relative ai punti *a*), *b*), *c*) dell'art. 3 devono essere corredate da una relazione dell'attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda ed il programma educativo. A convalida dei dati relativi alle sezioni ed agli alunni ed al programma educativo, le domande devono essere vistate dall'autorità scolastica competente;

le domande relative al punto *d*) dell'art. 3 devono essere corredate dal programma di attività e dal preventivo di spesa;

le domande relative al punto *e*) dell'art. 3 devono essere corredate da un preventivo sommario di spesa e da una relazione illustrativa dell'intervento.

Art. 6.

Per l'anno scolastico 1983-84 le domande di cui all'art. 5, devono essere presentate entro 25 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 della presente legge di presentare a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola attestante il regolare impiego dei contributi medesimi.

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui ai punti *d*) ed *e*) di presentare a rendiconto, entro il termine che sarà indicato nel decreto di concessione, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, la documentazione relativa agli avvenuti pagamenti.

Art. 8.

La legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, così come modificata con l'art. 70, secondo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene abrogata.

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*), e autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 3339 con la denominazione: « Contributi a comuni e loro consorzi, nonché ad enti, associazioni ed istituzioni per le spese di funzionamento delle scuole materne, per l'ammissione alle scuole medesime degli alunni in disagiate condizioni economiche, nonché per facilitare l'inserimento ed il sostegno di bambini handicappati » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Per le finalità previste dal precedente art. 3, lettera *d*), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 3340 con la denominazione: « Contributi a comuni e loro consorzi, nonché ad enti, associazioni ed istituzioni per le spese di aggiornamento del personale educativo delle scuole materne » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Per le finalità previste dal precedente art. 3, lettera *e*), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 3341 con la denominazione: « Contributi a comuni e loro consorzi, nonché ad enti, associazioni ed istituzioni che gestiscono scuole materne per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi e attrezzature » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

All'onere complessivo di lire 6750 milioni, in termini di competenza, previsto dai precedenti commi, si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal cap. 3336 del precitato stato di previsione.

Sui precitati capitoli 3339, 3340 e 3341 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 50 milioni e 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dal medesimo cap. 3336.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3339, 3340 e 3341 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1984

COMELLI

(3479)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **16**.

Controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il controllo sulle deliberazioni dell'Inrca (Istituto nazionale ricovero e cura anziani a carattere scientifico di diritto pubblico) concernenti le materie indicate ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esercitato, relativamente all'attività delle strutture presenti nel territorio della regione Marche, dal comitato regionale di controllo previsto dalla legge regionale 7 maggio 1982, n. 15.

Art. 2.

Le norme della legge regionale 7 maggio 1982, n. 15, si applicano agli atti di cui all'articolo precedente anche se dichiarati provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1980.

Art. 3.

Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1980, ferma restando la competenza del comitato regionale di controllo per il controllo di legittimità, viene espresso dalla giunta regionale entro i termini previsti.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 luglio **1984**

MASSI

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 17.

Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 13 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, secondo comma, le parole « per comprensorio o per comunità montana o in mancanza » sono soppresse.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, è così sostituito:

« Nella determinazione del reddito da lavoro effettuata dal richiedente può essere inclusa l'indennità compensativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 6 ».

Art. 3.

L'art. 20 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, così sostituito:

« Il piano di sviluppo può prevedere l'acquisto di bestiame ad esclusione dei suini e delle specie avicole.

Il concorso nel pagamento degli interessi, una volta portati a termine gli investimenti previsti dal piano, è subordinato alle seguenti condizioni:

per gli allevamenti bovini ed ovini l'importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti dovrà superare il 60 % del complesso delle vendite;

nel caso di allevamenti suini almeno il 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini dovrà essere prodotto in azienda o nell'azienda associata.

Gli investimenti previsti dovranno essere d'importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto.

Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte, ai sensi del regolamento CEE n. 1946/81, art. 1, punti 1 e 2, sono limitati agli investimenti che permettono di raggiungere il livello di reddito da lavoro comparabile definito nell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 72/159/CEE per un numero massimo di 1,5 ULU per azienda e sono soggetti alla condizione che tali investimenti non aumentino il numero delle vacche da latte al di là di 40 per ULU una volta attuato il piano. Tuttavia per quanto riguarda le aziende che dispongono di più di 1,5 ULU, possono essere concessi aiuti per gli investimenti che permettano, una volta attuato il piano, un aumento massimo del 15 % delle vacche da latte.

Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina, ai sensi del regolamento CEE n. 1945/81, art. 1, punti 1 e 2, sono vietati ad eccezione degli aiuti concessi per un volume di investimenti necessario a raggiungere 550 posti per suini per azienda ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, è così sostituito:

« Le misure dell'indennità compensativa sono stabilite con deliberazioni della giunta regionale in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate, ai diversi tipi di coltura e di allevamento.

Per gli allevamenti bovini, ovini e caprini l'indennità è concessa tra il limite minimo di 16 e il massimo di 53,7 untà di conto per UBA (Unità bestiame adulto) allevato durante l'anno nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della dir. n. 75/268/CEE.

In presenza di altre produzioni l'indennità compensativa è concessa per ettari di superficie foraggera dell'azienda nelle sole zone di montagna a norma dell'art. 3, paragrafo 3, della citata direttiva.

In entrambi i casi l'indennità compensativa è concessa con un tetto massimo di 35 UBA o di corrispondente superficie per impresa, salvo che per le cooperative e le associazioni di imprenditori ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 luglio 1984

MASSI

(3815)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227